

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente l'adesione parziale del Cantone Ticino al Concordato  
sull'esecuzione delle pene e delle misure concernenti gli adulti  
nei Cantoni romandi

(del 2 dicembre 1966)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Secondo l'art. 374 del Codice penale svizzero l'esecuzione delle pene e delle misure è di competenza dei Cantoni, i quali, giusta l'art. 382 del Codice stesso, sono tenuti a costruire i necessari stabilimenti di pena o di internamento.

L'art. 383 cpv. 2 accorda ai Cantoni la facoltà di concludere accordi tra di loro sia per l'esercizio in comune di tali stabilimenti, sia per il collocamento dei propri condannati in stabilimenti d'altro Cantone.

L'art. 393 fissa infine un termine di 20 anni dall'entrata in vigore del CPS per l'attuazione della riforma penitenziaria postulata dal nuovo codice.

E' noto che tale riforma si strutturava sulla separazione dei condannati secondo le numerose categorie di pene e di misure sancite dal CPS. L'esperienza tuttavia dimostrò ben presto che tale criterio era di difficile attuazione e rispondeva assai male alle esigenze di un'esecuzione delle pene e delle misure volta a rieducare e a risocializzare il condannato.

### LA REVISIONE DEL CODICE PENALE SVIZZERO

Si avvertiva sempre più in pratica la necessità di assumere come criterio di separazione piuttosto la personalità del condannato e il suo grado di recuperabilità che non il tipo di pena o misura che il codice sanciva per il reato da lui commesso.

Il Consiglio federale, vagliate le esperienze dei primi dieci anni dall'entrata in vigore del CPS, ritenne opportuno interpellare nel 1953 i Cantoni circa la loro opinione al riguardo. Dall'inchiesta risultò che in nessun Cantone l'esecuzione delle pene era conforme alla legge e che quindici tra di essi auspicavano al riguardo una revisione del CPS. Una mozione, deposta nel 1954, dal consigliere nazionale Glasson, diede al problema un ulteriore impulso. Prese quindi l'avvio quella riforma del PCS che doveva superare non poche difficoltà prima di poter figurare alla fine di quest'anno fra le trattande del Consiglio degli Stati.

Nel frattempo il termine ventennale stabilito dall'art. 393 cpv. 1, dopo essere stato una prima volta prorogato al 31 dicembre 1966, fu semplicemente abrogato con la legge federale del 6 ottobre 1966.

### I LAVORI PREPARATORI DEL CONCORDATO

Nel frattempo, e più precisamente il 21 aprile 1960, si riunì a Losanna la conferenza dei direttori dei Dipartimenti di giustizia e polizia della Svizzera romanda per sentire un esposto del capo della Divisione federale della giustizia signor Mottier sull'avamprogetto di revisione del CPS. In tale occasione la Conferenza

decise di avviare gli studi per un concordato dei Cantoni romandi sull'esecuzione delle pene e delle misure e di invitare anche il Cantone Ticino a partecipare ai lavori, qualora lo ritenesse opportuno.

Il nostro Cantone, ritenendo che, anche con la costruzione del nuovo penitenziario, non sarebbero stati risolti, per le ragioni che esporremo in seguito, tutti i problemi relativi all'esecuzione delle pene proposti dalla revisione del CPS, aderì all'invito.

In una seconda seduta del 25 maggio 1960 la Conferenza elaborò le osservazioni comuni dei Cantoni romandi e del Ticino all'avamprogetto di revisione del CPS, osservazioni che, dopo essere state approvate dai governi dei rispettivi Cantoni, furono trasmesse al Consiglio federale. Successivamente, sulla scorta di un'inchiesta, condotta in collaborazione dai direttori dei penitenziari interessati, sulla capienza e le possibilità d'impiego degli stabilimenti esistenti e di uno studio preliminare presentato dal segretario generale del Dipartimento di giustizia e polizia del Cantone di Vaud, la conferenza decise di passare allo studio di un concordato intercantonale concernente l'esecuzione delle pene e delle misure pronunciate nei confronti di adulti, dato che il diritto penale minorile non dipendeva in tutti i Cantoni dalle stesse Autorità. Lo stesso segretario generale del Dipartimento di giustizia e polizia vodese fu incaricato di allestire un avamprogetto di concordato concepito in funzione del progetto di revisione del CPS. Il testo definitivo del concordato, elaborato nel corso di due sedute tenute durante il 1963, poté essere sottoposto ai governi cantonali all'inizio del 1964. Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino lo approvò, con riserva della ratifica dell'Autorità federale e del Gran Consiglio, nella sua seduta del 24 marzo 1964.

Il 31 gennaio 1966 il progetto definitivo di concordato fu sottoposto al Consiglio federale per l'approvazione a norma dell'art. 7 della Costituzione federale. L'Autorità federale richiese alcune modificazioni postulate dalla revisione del CPS in corso, che furono accolte dai sei governi cantonali, di modo che la definitiva approvazione federale poté essere concessa con decreto del 30 agosto 1966.

## SCOPI E STRUTTURA DEL CONCORDATO

Il concordato vuole innanzitutto coordinare nella regione romanda la costruzione di nuovi stabilimenti di pena e la trasformazione di quelli esistenti in modo che rispondano alle esigenze del futuro CPS riveduto. Esso consta pertanto, nei suoi primi 5 articoli, di un inventario degli stabilimenti esistenti e di quelli progettati nei Cantoni romandi, nonché delle trasformazioni previste allo scopo di adattare i primi, dove è necessario, alle disposizioni del nuovo CPS.

E' ovvio che tutto il concordato e in particolare modo questa prima parte dovranno essere ulteriormente adeguati alla legge qualora le Camere federali dovessero introdurre nella revisione importanti innovazioni sui punti regolati dal concordato stesso.

Gli art. 6 e 7 precisano le pene e le misure alla cui esecuzione non si applica il concordato: pene di breve durata e misure degli art. 14, 15 (internamento e cura di persone irresponsabili o di responsabilità scemata), 44 (bevitori) e 45 (tossicomani), fatta eccezione per i delinquenti psichicamente anormali particolarmente difficili o pericolosi.

I successivi 12 articoli fino al 19 fissano alcuni principi fondamentali per l'attuazione pratica del Concordato (competenze, procedura di collocamento ecc.) lasciando invece il compito di regolare le questioni pratiche di minor momento e di vigilare sull'applicazione del Concordato a una « Conferenza romanda delle Autorità cantonali competenti in materia penitenziaria » composta di un consigliere di Stato per ciascun Cantone concordatario. Il nostro Cantone, in considerazione del fatto che la nostra adesione, per le ragioni che esporremo più avanti,

è soltanto parziale, ha diritto a un seggio con voto consultivo. La Conferenza ha un segretariato permanente le cui spese sono a carico dei Cantoni concordatari.

Il Concordato dovrà entrare in vigore il 1. gennaio 1969, dopo aver ottenuto l'approvazione delle competenti Autorità cantonali (art. 23) e potrà essere disdetto da ciascun Cantone concordatario per la fine di un anno civile con un preavviso di cinque anni (art. 25).

#### L'ADESIONE PARZIALE DEL CANTONE TICINO (art. 26 e 27)

Per il nostro Cantone, tenuto conto delle pur sempre presenti barriere geografiche e linguistiche, non si poneva evidentemente che la possibilità di un'adesione parziale al concordato, ciò che fu d'altronde assai ben compreso anche dai Cantoni romandi sin dall'inizio dei lavori preparatori.

Nella soluzione dei nostri problemi penitenziari ci siamo sempre ispirati al principio che, per quanto possibile, al condannato ticinese dovesse essere data la possibilità di scontare la pena nel suo paese. Per attuare questo postulato il popolo ticinese non ha esitato ad assumersi il grave onere finanziario inerente alla costruzione del nuovo penitenziario al Piano della Stampa il quale ci permette di risolvere con i nostri propri mezzi la maggior parte dei problemi che porrà il nuovo CPS nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure. A questo proposito ci sembra giusto rilevare la comprensione dimostrata dalle Autorità federali nei confronti dei nostri problemi quando, a nostra richiesta, introdusse nel progetto di revisione del CPS al cpv. 2 dell'art. 397 bis la possibilità di concedere deroghe per quanto concerne l'esecuzione delle pene negli stabilimenti del Cantone Ticino. Il CPS vigente, come pure il progetto di revisione, infatti, impone una netta separazione anche geografica tra i vari tipi di stabilimenti penitenziari; ora è evidente che la limitata estensione del nostro paese non consente la costruzione di più penitenziari. La norma speciale surriferita rese possibile l'accentramento in un unico complesso, se pure in edifici reciprocamente isolati, dei principali tipi di carcere (prevenuti, primari, recidivi e donne) che il nuovo CPS ci obbligherà a predisporre.

Ciononostante non tutti i nostri problemi penitenziari sono così stati risolti. Il Concordato, oltre alla possibilità di trasferire negli stabilimenti romandi i condannati di lingua francese o tedesca, ci permette di risolvere due importanti problemi rimasti insoluti: il collocamento dei condannati alla rieducazione al lavoro giusta l'attuale art. 43 CPS e dei condannati psichicamente anormali difficili o pericolosi.

E' noto come l'art. 43 CPS abbia sinora trovato scarsa applicazione non solo da parte dei tribunali ticinesi, bensì anche di quelli degli altri Cantoni.

La ragione principale è di carattere assai pratico: finora non esistevano in Svizzera che pochissimi stabilimenti idonei all'esecuzione di questa misura. La riconosciuta impossibilità pratica di collocare i condannati dell'art. 43 induce tuttora i giudici penali ticinesi a prescindere da tale misura nelle loro sentenze. Ma vi è anche una ragione intrinseca della difficoltà d'attuazione di questa misura. Nella sua formulazione attuale essa è applicabile indiscriminatamente a tutti i condannati alla reclusione o alla detenzione, indipendentemente dalla loro età purchè si dimostrino idonei a una rieducazione al lavoro. Anche ammettendo che il giudice avvertito avrebbe riservato questa misura ai condannati la cui età giovanile desse pur sempre qualche speranza di successo, v'era cionondimeno da prevedere che una casa di rieducazione al lavoro finisse per dover accogliere una popolazione la cui mancanza di omogeneità rispetto alle classi di età avrebbe fortemente intralciato il lavoro rieducativo. Questo grave inconveniente è stato chiaramente avvertito nel corso dei lavori preparatori per la revisione del CPS e vi si è cercato rimedio con l'introduzione della nuova categoria dei giovani adulti (18 - 25 anni) ai quali sarà riservata la misura della rieducazione al lavoro (arti-

colo 100 bis del progetto di revisione del CPS). In tale prospettiva la casa di rieducazione al lavoro si avvicinerà molto, nella sua organizzazione, a un istituto minorile (un esempio concreto è dato attualmente dall'istituto di Uetikon presso Zurigo). Essa dovrà possedere numerosi e ben attrezzati laboratori interni oltre a molteplici occasioni di lavoro esterno in regime di semi-internato. Orbene la costruzione e l'esercizio di una tale casa sono ovviamente assai costosi e il suo regolare funzionamento possibile soltanto con una popolazione sufficientemente numerosa (60-80 giovani) che permetta di occupare e sfruttare razionalmente i vari laboratori. Riteniamo che, anche se in futuro i nostri giudici penali saranno indotti dalla nuova impostazione della misura a farne un uso più largo che nel passato, non sia comunque prevedibile nel nostro Cantone un effettivo permanente di condannati in base all'art. 43 (risp., in futuro, 100 bis) che superi la decina. Non è escluso inoltre che gli elementi più giovani (18-20 anni) possano ancora essere accolti all'istituto minorile di Torricella. Il concordato, aprendoci ora le porte, anche se limitatamente a quei casi in cui potrà essere superata la pregiudiziale linguistica, degli istituendi stabilimenti di Ginevra (art. 3 cifra 1 lett. a), di La Chaux-de-Fonds (art. 3 cifra 2 lett. a) e del Vallese (art. 3 cifra 3 lett. a), ci offre una interessante possibilità di collocamento per questa categoria di condannati.

Un altro grosso problema è costituito dai condannati psichicamente anormali. Di regola si tratta di casi sporadici, ma la loro pericolosità provoca spesso situazioni insostenibili nell'istituto che li ospita. Nel nostro Cantone si tratta di uno o due casi all'anno che sono per lo più trattenuti all'Ospedale neuropsichiatrico di Mendrisio. Nell'ambito del Concordato il Cantone di Ginevra si è assunto il compito di costruire, nel complesso del futuro nuovo carcere, una sezione, adeguatamente attrezzata quanto ai dispositivi di sicurezza e alla sorveglianza medica, destinata ad accogliere questi casi particolarmente difficili e pericolosi. Con l'adesione al concordato ci siamo assicurati anche su tale punto la possibilità di trasferire in sede adeguata qualche singolo elemento le cui condizioni mentali non permettessero di tollerarlo al Piano della Stampa.

Quale contropartita i Cantoni romandi ci hanno chiesto l'impegno di accogliere, nel limite dei posti disponibili, i condannati di lingua italiana che ritenessero opportuno trasferire nel Ticino. L'impegno ci sembra debba essere assunto non soltanto quale doverosa controprestazione nei confronti degli altri Cantoni concordatari, ma anche per evitare che difficoltà di natura linguistica e ambientale possano pregiudicare il ricupero sociale dei condannati di lingua italiana che devono scontare pene o misure di lunga durata. Oltre a questo impegno il Ticino, con l'adesione al concordato, si assume anche quello di contribuire alle spese per il Segretariato stabile della conferenza. Si tratta delle spese di cancelleria oltre all'indennità del segretario stabile, carica attualmente coperta dall'avv. Chappuis, segretario generale del Dipartimento di giustizia e polizia del Canton Vaud. L'onere finanziario, che va diviso tra i sei Cantoni concordatari, si conterrà quindi entro limiti molto modesti.

Nel suo complesso il concordato può essere considerato un valido strumento di collaborazione con i Cantoni romandi nel delicato settore dell'esecuzione delle pene e delle misure. Vi invitiamo quindi a voler dare la vostra approvazione all'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

p. o. Il Cancelliere :

*F. Ghisletta*

*Crivelli*

Disegno di

## DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'adesione parziale al Concordato sull'esecuzione delle pene e delle misure concernenti gli adulti nei Cantoni romandi

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visti :

- gli art. 7 e 102, cifra 7, della Costituzione federale del 29 maggio 1874 ;
- il progetto di concordato sull'esecuzione delle pene e delle misure concernenti gli adulti nei Cantoni romandi ;
- il decreto del Consiglio federale del 2 settembre 1966 che approva detto concordato ;
- il messaggio 2 dicembre 1966 n. 1420 del Consiglio di Stato,

*decreta:*

*Art. 1.* — E' data adesione parziale al Concordato sull'esecuzione delle pene e delle misure concernenti gli adulti nei Cantoni romandi, riportato qui di seguito.

*Art. 2.* — Il Consiglio di Stato emanerà le necessarie disposizioni esecutive.

*Art. 3.* — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

---

## CONCORDATO

sull'esecuzione delle pene e delle misure concernenti gli adulti  
nei Cantoni romandi

I Cantoni di Friburgo, Vaud, Vallese, Neuchâtel e Ginevra convengono quanto segue allo scopo di coordinare e di migliorare l'esecuzione delle pene nei Cantoni romandi.

Il Cantone Ticino aderisce parzialmente al presente concordato, nella misura qui appresso indicata.

### I. CAMPO D'APPLICAZIONE

Art. 1.

Il concordato si applica all'esecuzione delle pene pronunciate e delle misure ordinate dai Cantoni concordatari nei confronti degli adulti e per quanto tale esecuzione abbia luogo in uno degli stabilimenti previsti dal presente concordato.

## II. STABILIMENTI CONCORDATARI

### A. Stabilimenti esistenti

#### Art. 2.

I Cantoni romandi dispongono dei seguenti stabilimenti per l'esecuzione delle pene e delle misure :

1. *Per i detenuti primari*, sia che debbano subire una pena di reclusione sia di detenzione :
  - a) per gli uomini, gli stabilimenti di Bellechasse (penitenziario e colonia) ;
  - b) per le donne, la Colonia di Rolle.Questi stabilimenti possono accogliere, a titolo eccezionale e per fondati motivi, delinquenti che non siano detenuti primari.
2. *Per i detenuti recidivi*, sia che debbano subire una pena di reclusione sia di detenzione :
  - a) per gli uomini, gli stabilimenti della piana dell'Orbe (penitenziario e colonia) ;
  - b) per le donne, la prigione femminile degli stabilimenti di Bellechasse.Questi stabilimenti possono accogliere, a titolo eccezionale, delinquenti primari pericolosi o che presentano rischio di fuga, oppure per i quali l'internamento in uno stabilimento per detenuti primari è inopportuno per un altro fondato motivo.
3. *Per i delinquenti abituali internati in applicazione dell'art. 42 CPS.* :
  - a) per gli uomini, gli stabilimenti della piana dell'Orbe (penitenziario e colonia) ;
  - b) per le donne, la prigione femminile degli stabilimenti di Bellechasse.
4. *Per le donne condannate in applicazione dell'art. 43 CPS* :  
una sezione della Colonia di Rolle.

### B. Stabilimenti previsti

#### Art. 3.

I Cantoni Vallese, Neuchâtel e Ginevra si dichiarano pronti a costruire e a gestire, a condizione che siano loro accordati dalle Autorità cantonali competenti i crediti necessari e che siano loro assicurati i sussidi federali previsti dal Codice penale svizzero (art. 386, 388 e 389), i seguenti stabilimenti :

1. *Ginevra* :
  - a) uno stabilimento a Ginevra, destinato ai condannati in applicazione dell'articolo 43 CPS, per i quali può essere istituito un regime di semi-libertà ;
  - b) una sezione cellulare all'Ospedale di Ginevra, dove potranno essere collocati, riservata la disponibilità di posti, condannati o internati che debbano subire un intervento medico e per i quali si impongano misure di sicurezza ;
  - c) una sezione speciale che dipenderà dal futuro carcere di Ginevra destinata ad accogliere i delinquenti psichicamente anormali che non possano essere collocati o mantenuti in uno stabilimento penitenziario o in un ricovero a motivo dei gravi perturbamenti che vi provocano in conseguenza del loro stato mentale ;
  - d) un padiglione psichiatrico che dipenderà dal futuro carcere di Ginevra. Possono essere collocati in questo stabilimento, siano o no oggetto d'una

misura ordinata in applicazione degli art. 14 o 15 CPS, i delinquenti psichicamente anormali, in particolare quelli notevolmente difficili o pericolosi, che debbano subire cure mediche e psichiatriche speciali praticate in questo stabilimento (e che non possono essere collocati o mantenuti in un ospedale a causa del grave pericolo d'evasione che presentano).

## 2. Neuchâtel :

- a) uno stabilimento a La Chaux-de-Fonds destinato ai condannati in applicazione dell'art. 43 CPS, per i quali può essere istituito un regime di semi-libertà ;
- b) un'infermeria cellulare per i detenuti e gli internati che debbano subire cure mediche le quali richiedano la loro permanenza in un istituto ospedaliero, e per i quali siano necessarie misure di sicurezza.

## 3. Vallese :

- a) uno stabilimento destinato ai condannati in applicazione dell'art. 43 CPS, per i quali non può essere istituito un regime di semi-libertà ;
- b) un padiglione, dipendente dallo stabilimento di Crêtelongue, destinato ad accogliere i condannati che pervengono alla fine della loro pena, per i quali può essere istituito un regime di maggiore libertà, che possa arrivare fino alla semi-libertà.

### *C. Trasformazioni degli stabilimenti esistenti*

#### Art. 4.

I Cantoni Friburgo e Vaud si impegnano, con le medesime riserve formulate all'art. 3, a procedere alle seguenti trasformazioni negli stabilimenti di loro pertinenza :

- a) gli stabilimenti di Bellechasse saranno trasformati e dotati del personale necessario affinché i detenuti che hanno le volute capacità e che devono subire una pena sufficientemente lunga possano conseguirvi una formazione professionale ;
- b) la Colonia di Rolle sarà dotata di una sezione destinata alle condannate in applicazione dell'art. 43 CPS, comprendente un laboratorio riservato a questa categoria ;
- c) una sezione di sorveglianza speciale istituita negli stabilimenti della piana dell'Orbe, per i detenuti e gli internati particolarmente pericolosi, nei confronti dei quali le misure di sicurezza devono prevalere su ogni altra considerazione.

#### Art. 5.

I Cantoni Friburgo e Vaud studieranno la possibilità e l'opportunità di istituire, per i primari nel quadro degli stabilimenti di Bellechasse e per i recidivi in quello degli stabilimenti della piana dell'Orbe, delle sezioni destinate ai giovani adulti.

### *D. Pene e misure la cui esecuzione non è contemplata nel presente concordato*

#### Art. 6.

*Pene di breve durata.* L'esecuzione delle pene inferiori a tre mesi non è regolata dal presente concordato. I Cantoni romandi sono quindi in questa materia completamente liberi.

I Cantoni Friburgo e Vaud si dichiarano tuttavia disposti ad accogliere negli stabilimenti di Bellechasse (per i primari) e negli stabilimenti della piana del-

l'Orbe (per i recidivi), per quanto concerne gli uomini, nella Colonia di Rolle (per le primarie) e nel carcere femminile degli stabilimenti di Bellechasse (per le re- cidive), per quanto riguarda le donne, i condannati a pene di almeno un mese, su richiesta di un Cantone concordatario.

#### Art. 7.

*Misure degli art. 14, 15, 44 e 45 CPS.* L'esecuzione delle misure previste dagli art. 14, 15, 44 e 45 CPS non è regolata dal presente concordato, eccetto per quanto concerne i delinquenti psichicamente anormali particolarmente difficili o peric- olosi. I Cantoni romandi restano quindi liberi di far eseguire queste misure negli stabilimenti (penitenziario, ricovero od ospedale) non previsti dal concordato.

### III. COLLOCAMENTO E AMMISSIONE DEI CONDANNATI

#### Art. 8.

I Cantoni romandi si impegnano a collocare i loro detenuti e internati negli stabilimenti concordatari, riservati gli art. 6 e 7.

Resta riservato, in circostanze particolari, il trasferimento di un detenuto o di un internato in un altro stabilimento, concordatario o non concordatario, nel corso dell'esecuzione della pena o della misura.

#### Art. 9.

I Cantoni che dispongano di stabilimenti menzionati nel concordato si impe- gnano ad accogliervi i detenuti e gli internati dei Cantoni concordatari. Qualora dispongano di posti sufficienti, possono pure accogliere detenuti e internati della categoria loro assegnati provenienti da Cantoni non concordatari.

### IV. PROCEDURA DI COLLOCAMENTO

#### Art. 10.

Il Cantone responsabile dell'esecuzione della sentenza o della decisione, con- formemente all'art. 374 del Codice penale svizzero (qui di seguito « Cantone che ha emanato la sentenza ») procede al collocamento del condannato nello stabilimento appropriato, sulla base delle indicazioni contenute nella sentenza, secondo il suo libero apprezzamento. La sentenza motivata sarà trasmessa alla direzione dello stabilimento concordatario, unitamente, se è il caso, al rapporto di perizia psi- chiatrica allestito nel corso dell'inchiesta.

La direzione dello stabilimento se ritiene, nel corso dell'esecuzione della pena o della misura, che un detenuto o un internato debba essere trasferito in un altro stabilimento, farà pervenire all'Autorità competente del Cantone che ha emanato la sentenza una domanda di trasferimento. In caso di divergenze tra il Cantone che ha emanato la sentenza e lo stabilimento che domanda il trasferimento o tra quello e lo stabilimento nel quale si domanda il trasferimento, la decisione spetta alla Conferenza romanda delle Autorità cantonali competenti in materia peniten- ziaria, secondo la procedura fissata dal regolamento d'applicazione del concordato.

### V. ESECUZIONE DELLE PENE E DELLE MISURE NEGLI STABILIMENTI CONCORDATARI

#### Competenze

#### Art. 11.

Il Cantone che ha emanato la sentenza esercita tutte le competenze legali relative all'esecuzione della pena, salvo nel caso in cui le abbia espressamente delegate a un altro Cantone.

Esso decide segnatamente circa la liberazione definitiva o condizionale, l'interruzione della pena, la soppressione d'una misura, la reintegrazione, il rinvio dell'esecuzione d'una pena, il trasferimento in un altro stabilimento, la concessione dei congedi ecc. Esso è parimenti competente in materia di patronato, salvo il caso in cui lo abbia delegato all'Autorità del Cantone nel quale il detenuto si trasferirà dopo la sua liberazione. Il Cantone che ha emanato la sentenza è pure competente a prendere le misure che si rendessero necessarie nei confronti dei detenuti o degli internati oppure delle loro famiglie in materia di assistenza. Restano riservate, per i Cantoni che vi hanno aderito, le disposizioni del concordato concernenti le spese d'esecuzione delle pene e delle altre misure.

#### Art. 12.

I detenuti e gli internati collocati in uno stabilimento concordatario sono soggetti alle prescrizioni legali e regolamentari del Cantone dove lo stabilimento ha la sua sede. L'Autorità di questo Cantone è in particolare competente a pronunciare sanzioni disciplinari.

#### *Diritto di vendita*

#### Art. 13.

Le Autorità competenti dei Cantoni che hanno emanato la sentenza hanno in ogni momento la facoltà di visitare gli stabilimenti concordatari.

#### *Comunicazioni concernenti i detenuti*

#### Art. 14.

Gli stabilimenti concordatari informeranno, a sua richiesta, il Cantone che ha emanato la sentenza circa la condotta e la salute dei detenuti. La direzione di questi stabilimenti darà segnatamente il suo preavviso motivato in merito alla liberazione condizionale, alla grazia, alla concessione di un congedo, all'interruzione della pena, ecc.

La direzione dello stabilimento farà immediato rapporto, sia al Cantone alla cui Autorità è sottoposta, sia al Cantone che ha emanato la sentenza, in caso di evasione, di grave malattia, di infortunio o di decesso.

#### *Assistenza religiosa*

#### Art. 15.

Gli stabilimenti concordatari cureranno l'assistenza religiosa dei detenuti e degli internati.

#### *Malattie e infortunio*

#### Art. 16.

In caso di malattia o di infortunio di un detenuto o internato, le spese di cura sono a carico del Cantone che ha emanato la sentenza.

I detenuti e gli internati saranno assicurati secondo norme identiche e in misura sufficiente contro gli infortuni e l'invalidità.

#### *Retta*

#### Art. 17.

Riservate, per i Cantoni che vi hanno aderito, le regole fissate dal concordato concernente le spese d'esecuzione e delle altre misure, la retta dei detenuti e degli internati è a carico del Cantone che ha emanato la sentenza.

Le rette negli stabilimenti concordatari saranno fissate tenendo conto della destinazione di ogni stabilimento e degli oneri che ne derivano, come pure delle

sue condizioni d'esercizio. Queste rette saranno decretate dai Cantoni dai quali dipendono gli stabilimenti interessati, conformemente alle norme stabilite dalla Conferenza romanda delle Autorità cantonali competenti in materia penitenziaria.

#### *Formazione professionale*

##### Art. 18.

I Cantoni concordatari s'impegnano a istituire, secondo le possibilità, negli stabilimenti sottoposti alla loro autorità, corsi professionali e di perfezionamento destinati a contribuire alla rieducazione dei detenuti e a facilitare il loro ritorno alla libertà.

#### *Partecipazione del detenuto al prodotto del suo lavoro*

##### Art. 19.

I detenuti e gli internati collocati negli stabilimenti concordatari riceveranno una parte del prodotto del loro lavoro conformemente alle regole stabilite dal Codice penale. I Cantoni romandi si dichiarano disposti a fissarne l'ammontare secondo principi uniformi decretati dalla Conferenza romanda delle Autorità cantonali competenti in materia penitenziaria.

#### VI. CONFERENZA ROMANDA DELLE AUTORITA' CANTONALI COMPETENTI IN MATERIA PENITENZIARIA

##### Art. 20.

La Conferenza romanda delle Autorità cantonali competenti in materia penitenziaria è composta di un rappresentante di ogni Cantone romando. Ogni governo cantonale designa un consigliere di Stato che lo rappresenti e agisca in suo nome.

Un rappresentante del Cantone Ticino prende parte alle sedute con voto consultivo.

I membri della Conferenza possono farsi assistere dai funzionari incaricati dell'esecuzione delle pene nei Cantoni concordatari. Questi funzionari non hanno voto deliberativo.

La Conferenza designa il suo presidente per un periodo di quattro anni. Esso è rieleggibile.

La Conferenza istituisce un segretariato le cui spese sono a carico dei Cantoni concordatari.

La Conferenza stabilisce autonomamente la sua procedura. Essa ha facoltà di costituire delegazioni incaricate di compiti particolari.

La Conferenza regola e sorveglia l'applicazione e l'interpretazione del concordato. Nei limiti dello stesso essa statuisce in caso di vertenza tra due Cantoni concordatari. La Conferenza può proporre ai Cantoni concordatari l'attuazione di nuovi stabilimenti o formulare raccomandazioni riguardo alle migliorie da apportare al regime dell'esecuzione delle pene.

La Conferenza si riunisce ogni volta sia necessario, ma almeno una volta all'anno. Essa è convocata a richiesta di un Cantone concordatario.

##### Art. 21.

La Conferenza romanda delle Autorità cantonali competenti in materia penitenziaria può, con l'adesione dei Cantoni interessati, modificare la destinazione degli stabilimenti concordatari, qualora le circostanze giustifichino una tale decisione.

##### Art. 22.

La Conferenza romanda delle Autorità cantonali competenti in materia penitenziaria favorirà la formazione professionale e il perfezionamento del personale degli stabilimenti.

## VII. DISPOSIZIONI DIVERSE

### *Entrata in vigore*

#### Art. 23.

Il presente concordato entrerà in vigore il 1. gennaio 1969, dopo essere stato approvato dalle Autorità competenti dei Cantoni concordatari e dal Consiglio federale.

Per quanto concerne gli stabilimenti concordatari previsti all'art. 3 e 4 il concordato entrerà in vigore non appena essi entreranno in esercizio. La Conferenza romanda delle Autorità competenti in materia penitenziaria curerà che gli studi e i lavori concernenti l'attuazione di questi stabilimenti siano condotti con l'auspicabile rapidità.

### *Convenzioni contrarie*

#### Art. 24.

I Cantoni concordatari che hanno concluso convenzioni contrarie alle disposizioni del presente concordato si impegnano a modificarle o ad annullarle nel termine più breve possibile.

### *Disdetta*

#### Art. 25.

Ogni Cantone concordatario ha facoltà di disdire il presente concordato per la fine di un anno civile, rispettando un preavviso di cinque anni.

La comunicazione di disdetta dev'essere indirizzata dal governo cantonale al presidente della Conferenza romanda delle Autorità cantonali competenti in materia penitenziaria.

## VIII. ADESIONE PARZIALE DEL CANTONE TICINO

### *Collocamento di detenuti e di internati ticinesi negli stabilimenti concordatari*

#### Art. 26.

I Cantoni romandi accetteranno di ricevere i condannati collocati dal Cantone Ticino :

- a) negli stabilimenti destinati ai detenuti primari, ai detenuti recidivi e agli internati in applicazione dell'art. 42 CPS, per quanto si tratti di condannati di lingua francese o tedesca ;
- b) negli stabilimenti destinati ai condannati in applicazione dell'art. 43 CPS ;
- c) negli stabilimenti destinati ad accogliere i condannati psichicamente anormali particolarmente difficili o pericolosi.

### *Collocamento di detenuti e internati romandi negli stabilimenti ticinesi*

#### Art. 27.

Il Cantone Ticino accetterà di accogliere sia al penitenziario di Lugano, sia in uno stabilimento specializzato, i condannati che vi saranno collocati dai Cantoni romandi per quanto si tratti di detenuti e internati di lingua italiana e nel limite dei posti disponibili.

Losanna, 20 giugno 1966.

